



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41/CC

OGGETTO: Art. 20 del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i.. Revisione Ordinaria delle Società Partecipate. Determinazioni.

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **19:45** nella sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione in presenza nella Sala Consiliare o in seduta telematica con l'adozione della piattaforma Go To Meeting.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BALBO Alessandra	Sindaco	X	
LURGO Mauro	Vice Sindaco	X	
AUDASSO Luca	Consigliere	X	
PARUSSO Emiliana	Consigliere	X	
BINELLO Andrea	Consigliere	X	
FREA Bruno	Consigliere	X	
BERGADANO Umberto	Consigliere	X	
ROSA Arturo	Consigliere	X	
BOASSO Lucilla	Consigliere	X	
GIORDANO Luigi	Consigliere	X	
LONGHINI Silvia	Consigliere		X
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Il consigliere **GIORDANO Luigi** prende parte all'adunanza mediante piattaforma telematica.

Partecipa alla seduta, in via telematica, il Segretario Comunale **Dr. CARAFA Vincenzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BALBO Alessandra** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Art. 20 del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i.. Revisione Ordinaria delle Società Partecipate. Determinazioni.
--

Il Sindaco riferisce:

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n.175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)" e s.m.i. ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art.20, con deliberazione del Consiglio comunale n.42 del 20.12.2022, è stato adottato il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e dalle schede di cui al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie;

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:

- Mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.lgs. n.175/2006:

1	EGEA SPA	Quota dello 0,152%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.	Quota dello 0,14%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	Quota dello 0,4608%	Mantenimento senza interventi.
4	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici s.r.l.	Quota del 1,409%	Mantenimento senza interventi
5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	Quota del 1,22%	Mantenimento senza interventi

- Relativamente alla società Mercato ortofrutticolo del Roero, di cui il Comune di Corneliano d'Alba deteneva una quota del 3,76%, poi divenuta del 3,92% a seguito del recesso da parte dei Comuni di Santo Stefano Roero e Montaldo Roero, in data 30.11.2022 il Consiglio comunale ha approvato la trasformazione societaria da Società consortile a Responsabilità limitata ad Azienda speciale consortile, con contestuale approvazione del nuovo Statuto in adeguamento al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Successivamente, in data 28.12.2022, l'assemblea consortile del Mercato ortofrutticolo del Roero ha deliberato la trasformazione societaria ex art. 2500 novies c.c., che ha prodotto i propri effetti decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari.

Occorre pertanto effettuare con riferimento al 31.12.2022, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i., un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art.20 prevede inoltre che:

"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 20, il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

È stata predisposta la relazione tecnica, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.lgs. n.175/2016, nonché gli eventi che in corso d'anno hanno interessato le predette società e l'attuazione dei piani di razionalizzazione. La relazione predisposta contempla per ogni società una scheda di dettaglio, i cui contenuti minimi sono indicati negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche fornite dal MEF.

Dalla ricognizione effettuata emerge pertanto che:

- 1) è possibile mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.lgs. n.175/2016 la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	EGEA SPA	Quota dello 0,152%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.	Quota dello 0,14%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	Quota dello 0,4608%	Mantenimento senza interventi.
4	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici s.r.l.	Quota del 1,409%	Mantenimento senza interventi
5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	Quota del 1,19%	Mantenimento senza interventi

Per quanto concerne la società Egea S.p.A. allo stato attuale non è stato approvato il Bilancio relativo all'esercizio 2022: non è pertanto possibile conoscere i dati contabili relativi a tale esercizio.

Si rimanda ogni valutazione in merito alla Società successivamente alla determinazione e all'approvazione del risultato d'esercizio 2022.

Per nessuna delle restanti società risultano in atto situazioni di criticità;

Si specifica che l'Assemblea dei Soci della S.T.R. – Società trattamento Rifiuti S.r.l. in data 28.06.2022 ha approvato la scissione parziale del Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti mediante assegnazione di parte del suo patrimonio alla società S.T.R. – Società trattamento Rifiuti S.r.l.

Tale scissione ha comportato un aumento di capitale sociale di S.T.R. – Società trattamento Rifiuti S.r.l., passato da € 2.500.000,00 a € 2.908.497,06, e una conseguente riduzione della quota posseduta dal Comune di Corneliano d'Alba, passata da 1,22% a 1,19%.

Si specifica inoltre che i GAL sono espressamente esclusi dalle razionalizzazioni periodiche delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016, in quanto:

- i GAL rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.lgs. 175/2016 che dispone *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis..."*. L'art. 34 del Reg. CE 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale;
- l'art. 26 comma 6-bis) del D.lgs. 175/2016 prevede che *"Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)"*; quindi i GAL sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche.

2) Relativamente alla società Mercato ortofrutticolo del Roero, di cui il Comune di Corneliano d'Alba deteneva una quota del 3,76%, poi divenuta del 3,92% a seguito del recesso da parte dei Comuni di Santo Stefano Roero e Montaldo Roero, in data 30.11.2022 il Consiglio comunale ha approvato la trasformazione societaria da Società consortile a Responsabilità limitata ad Azienda speciale consortile, con contestuale approvazione del nuovo Statuto, in adeguamento al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Successivamente, in data 28.12.2022, l'assemblea consortile del Mercato ortofrutticolo del Roero ha deliberato la trasformazione societaria ex art. 2500 novies c.c., che ha prodotto i propri effetti decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari.

Tutto ciò premesso e considerato

Si invita il Consiglio a deliberare in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto l'esito della ricognizione come risultante nella relazione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'allegato B) contenente il modello standard per la razionalizzazione delle partecipate predisposto secondo le linee guida della Corte dei Conti;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Segretario comunale;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime resa per alzata di mano

Tutto quanto sopra premesso

DELIBERA

1) di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di CORNELIANO D'ALBA al 31.12.2022 ai sensi dell'art.20 del D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico

società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:

allegato A - Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2022;

allegato B - Schede di cui al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie;

2) di dare atto che per effetto dell'analisi di cui sopra:

A) è possibile mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016 la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	EGEA SPA	Quota dello 0,152%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.	Quota dello 0,14%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	Quota dello 0,4608%	Mantenimento senza interventi.
4	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici s.r.l.	Quota del 1,409%	Mantenimento senza interventi
5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	Quota del 1,19%	Mantenimento senza interventi

Per quanto concerne la società Egea S.p.A. allo stato attuale non è stato approvato il Bilancio relativo all'esercizio 2022: non è pertanto possibile conoscere i dati contabili relativi a tale esercizio.

Si rimanda ogni valutazione in merito alla Società successivamente alla determinazione e all'approvazione del risultato d'esercizio 2022.

Per nessuna delle restanti società risultano in atto situazioni di criticità;

Si specifica che l'Assemblea dei Soci della S.T.R. – Società trattamento Rifiuti S.r.l. in data 28.06.2022 ha approvato la scissione parziale del Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti mediante assegnazione di parte del suo patrimonio alla società S.T.R. – Società trattamento Rifiuti S.r.l.

Tale scissione ha comportato un aumento di capitale sociale di S.T.R. – Società trattamento Rifiuti S.r.l., passato da € 2.500.000,00 a € 2.908.497,06, e una conseguente riduzione della quota posseduta dal Comune di Corneliano d'Alba, passata da 1,22% a 1,19%.

Si specifica inoltre che i GAL sono espressamente esclusi dalle razionalizzazioni periodiche delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto:

- i GAL rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 che dispone *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis..."*. L'art. 34 del Reg. CE 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale;
- l'art. 26 comma 6-bis) del D.Lgs. 175/2016 prevede che *"Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)"*; quindi i GAL sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche.

B) Relativamente alla società Mercato ortofrutticolo del Roero, di cui il Comune di Corneliano d'Alba deteneva una quota del 3,76%, poi divenuta del 3,92% a seguito del recesso da parte dei Comuni di Santo Stefano Roero e Montaldo Roero, in data 30.11.2022 il Consiglio comunale ha approvato la trasformazione societaria da Società consortile a Responsabilità limitata ad Azienda speciale consortile, con contestuale approvazione del nuovo Statuto, in adeguamento al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Successivamente, in data 28.12.2022, l'assemblea consortile del

Mercato ortofrutticolo del Roero ha deliberato la trasformazione societaria ex art. 2500 novies c.c., che ha prodotto i propri effetti decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari.

3) di dare atto che:

- la presente deliberazione dovrà essere trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente è resa immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BALBO Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. CARAFA Vincenzo

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Corneliano d'Alba, li 15/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CARAFA Vincenzo